

Oggetto: REGOLAMENTO TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) – PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 47 del 20.12.1995 ad oggetto “Regolamento TARSU - Approvazione”, come successivamente modificato ed integrato con le deliberazioni:

- C.C. n. 6 del 28.02.1996 ad oggetto “Modifica art. 9 del vigente Regolamento taxa Rifiuti, approvato con C.C. n. 47/95”
- C.C. n. 36 del 22.06.1998 ad oggetto “Regolamento per rifiuti solidi urbani interni – Modifiche ed integrazioni – assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi agli urbani”
- C.C. n. 60 del 27.12.1999 ad oggetto “Affidamento incarico riscossione tributi comunali a Poste Italiane Spa- Determinazioni” con la quale veniva integrato l’art. 16 del Regolamento TARSU vigente
- C.C. n. 32 del 11.09.2008 ad oggetto “Regolamento TARSU – Modifiche ed integrazioni”

RITENUTO dover esentare dal pagamento della TARSU le abitazioni prive di residenti e per le quali sia documentabile la mancanza di allacciamento alle reti elettrica, idrica e gas o l’avvenuta sospensione degli stessi, pur se trattasi di locali ancora ammobiliati (per esempio a seguito di decesso dei precedenti occupanti).

RITENUTO dover modificare in proposito il vigente Regolamento in materia di Tassa Raccolta Rifiuti, art. 13, comma 2 – ESENZIONI, con l’aggiunta di una nuova lettera g), come segue:

g) (sono esenti dalla taxa) i locali di civile abitazione prive di residenti, ancorché si tratti di abitazioni utilizzabili poichè ammobiliate, ma per le quali sia documentabile la mancanza di allacciamento alle reti elettrica, idrica e gas o l’avvenuta sospensione degli stessi. L’esenzione farà data dal momento della richiesta e non avrà alcun effetto retroattivo.

DATO ATTO che alcuni contribuenti (utenti domestici e utenti non-domestici), pur essendo residenti nella zona di raccolta denominata “Isobarone” (nella quale non viene effettuata la raccolta stradale dei rifiuti organici, che devono essere auto-compostati dagli utenti del servizio raccolta rifiuti), e pur potendo utilizzare il metodo dell’autocompostaggio domestico, hanno specificatamente richiesto al Comune la raccolta domiciliare dei rifiuti organici per motivi organizzativi, igienici o di vicinato.

RITENUTO dover richiedere a tali contribuenti il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'attivazione e la gestione di tale servizio che viene ritenuto aggiuntivo rispetto a quello fornito dal Comune alla cittadinanza.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi nella proposta di deliberazione ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 267/2000;

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato:

- Presenti: n. 12 – Votanti: n. 12 - Favorevoli: n. 12;

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa specificate, il vigente Regolamento in materia di Tassa Raccolta Rifiuti, art. 13, comma 2 – ESENZIONI, con l'aggiunta di una nuova lettera g) come segue:

g) (sono esenti dalla tassa) i locali di civile abitazione prive di residenti, ancorché si tratti di abitazioni utilizzabili poichè ammobiliate, ma per le quali sia documentabile la mancanza di allacciamento alle reti elettrica, idrica e gas o l'avvenuta sospensione degli stessi. L'esenzione farà data dal momento della richiesta e non avrà alcun effetto retroattivo.

2. Di richiedere agli utenti domestici e non-domestici che richiedono la raccolta domiciliare dell'organico pur essendo in zona di raccolta "Isobarone" il rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'attivazione e la gestione di tale servizio, aggiuntivo rispetto a quello fornito dal Comune alla cittadinanza
3. La modifica di cui ai precedenti punti 1 e 2 entrerà in vigore con effetto dal primo gennaio 2010, in quanto la variazione viene eseguita prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento.